



DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori TORRISI, RUVOLO, LIUZZI, RAZZI, PAGANO,
PERRONE, FLORIS, TARQUINIO e PELINO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 9 LUGLIO 2013

Disposizioni per la statizzazione degli *ex* Istituti musicali pareggiati

ONOREVOLI SENATORI. – Gli *ex* Istituti musicali pareggiati (IMP) sono istituzioni di formazione musicale nate nel secolo scorso per iniziativa di alcuni enti locali italiani, pareggiate ai conservatori di musica statali in applicazione del regio decreto n. 1170 del 1930; i citati enti locali sono stati sempre gli unici finanziatori. A decorrere dall'anno 2000, a seguito dell'entrata in vigore della legge 21 dicembre 1999, n. 508, tutti gli IMP sono stati trasformati in Istituti superiori di studi musicali (ISSM), parimenti i Conservatori di musica statali. La legge n. 508 del 1999 stessa ha dotato gli ISSM (senza alcuna distinzione tra statali e non statali) di personalità giuridica e di autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconoscendone il ruolo di sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, e facendoli rientrare nel novero delle istituzioni di cui all'articolo 33 della Costituzione italiana (istituzioni di alta cultura, cioè università e accademie). Come previsto dai regolamenti attuativi della legge n. 508 del 1999, entro l'anno 2010 tutti gli *ex* IMP si sono dotati di nuovo statuto, di tutti gli organi di governo previsti nel regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 132 del 2003, hanno portato a compimento il processo di trasformazione dell'ordinamento didattico disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 212 del 2005, e, confluendo nella nuova tipologia degli Istituti superiori di studi musicali, sono stati definitivamente riconosciuti appieno nello spazio comune europeo dell'istruzione universitaria. L'unica ed ultima differenza che rimane tra gli *ex*

conservatori statali e gli *ex* IMP è legata alla provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati direttamente dallo Stato, mentre i secondi continuano ad essere finanziati esclusivamente dagli enti locali e territoriali (comune, provincia, consorzio tra comune e provincia, regione). Inoltre, deve essere ricordato che al personale di questi istituti non statali è applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM), così come previsto dalle norme vigenti, e che le modalità di assunzione del personale sono le stesse di tutto il pubblico impiego.

Gli *ex* IMP sono fortemente radicati sul territorio di appartenenza e sono stati da sempre sostenuti con forza e convinzione dagli enti locali, i quali ne vollero a suo tempo l'istituzione per servire territori geografici sprovvisti di conservatori statali, svolgendo di fatto un ruolo di supplenza rispetto alle competenze dello Stato in materia di istruzione musicale su tutto il territorio nazionale. Purtroppo, la situazione finanziaria nella quale versano oggi gli enti locali italiani e l'evoluzione del panorama normativo che li riguarda rendono impossibile immaginare che detti enti possano continuare a sostenerne l'onere finanziario, ponendo in prospettiva immediata un problema di sopravvivenza di queste istituzioni.

La chiusura degli *ex* IMP costituirebbe la perdita di un pezzo importante del patrimonio musicale e culturale italiano, principali elementi di identità dell'Italia riconosciuti nel mondo e un grave danno per tutti i giovani che sarebbero privati di una preziosa opportunità formativa nel loro territorio.

Considerato che l'ISSM di Aosta non è soggetto a statizzazione in virtù dello statuto autonomo regionale, gli ISSM non statali coinvolti, su loro richiesta, dal possibile processo di statizzazione sono i seguenti: Istituto «G.B. Pergolesi» di Ancona; Istituto «G. Donizetti» di Bergamo; Istituto «V. Bellini» di Caltanissetta; Istituto «V. Bellini» di Catania; Istituto «C. Monteverdi» di Cremona; Istituto «G. Puccini» di Gallarate; Istituto «P. Mascagni» di Livorno; Istituto «L. Boccherini» di Lucca; Istituto «O. Vecchi - A. Tonelli» di Modena e Carpi; Istituto «F. Vittadini» di Pavia; Istituto «G. Verdi» di Ravenna; Istituto «A. Peri - C. Merulo» di Reggio Emilia Castelnovo ne' Monti; Istituto «A. Toscanini» di Ribera; Istituto «G. Lettimi» di Rimini; Istituto «R. Franci» di Siena; Istituto «G. Paisiello» di Taranto; Istituto «G. Braga» di Teramo; Istituto «G. Briccialdi» di Terni.

La legge n. 508 del 1999 prevedeva la possibilità di una statizzazione degli *ex IMP*, ma a tutt'oggi, a tredici anni dalla entrata in vigore della legge stessa, la necessaria statizzazione di queste istituzioni non è stata ancora regolamentata ed attuata. Pertanto, è urgente provvedere alla approvazione di una legge che disponga in tempi brevissimi la statizzazione degli *ex IMP* e ne regolamenti le modalità.

Il presente disegno di legge dispone la statizzazione degli *ex IMP* entro sei mesi. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula una convenzione con ciascuno degli attuali enti finanziatori che ne facciano esplicita richiesta. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo a ciascun *IMP* statizzato, nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato. In particolare, in ciascuna convenzione sono definiti: il mantenimento dello *status* di ISSM autonomo, ov-

vero la trasformazione in sede decentrata di un altro ISSM statale già presente nel medesimo territorio, in funzione della valutazione di alcuni requisiti; la modalità di passaggio dall'ente locale proprietario allo Stato dell'immobile nel quale ha sede l'ISSM statizzato, ovvero la garanzia di concessione dello stesso immobile ad uso esclusivo dell'istituzione statale in comodato d'uso gratuito per una durata minima di novantanove anni, mantenendo in capo all'ente locale proprietario l'obbligo di provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile stesso, ovvero ancora la garanzia da parte dell'attuale ente finanziatore di provvedere a proprie spese alla locazione di una struttura idonea in ottemperanza alle norme vigenti anche in materia di durata della locazione stessa; l'obbligo per l'attuale ente finanziatore di permanere nel nucleo degli enti finanziatori dell'istituto, mantenendo l'onere finanziario relativo alle spese per il funzionamento dell'istituto, oltre che per il funzionamento degli eventuali organi di governo in caso di mantenimento dello *status* di istituzione autonoma, nonché per l'attuazione di progetti di produzione artistica, sperimentazione, ricerca e divulgazione della musica nel territorio.

L'attuazione del processo di statizzazione degli *ex IMP* disposto nel presente disegno di legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, né alcun incremento della pianta organica dello Stato, in quanto, nell'ambito del riordino generale e razionalizzazione del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che risponda a criteri di efficienza, risparmio e qualità, il passaggio del personale docente e non docente degli *ex IMP*, all'atto della statizzazione, avviene tramite inquadramento in sovrannumero dei ruoli dello Stato, con graduale assorbimento sui posti resi annualmente vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio, entro i limiti dell'attuale pianta organica sta-

tale relativa al comparto AFAM; la razionalizzazione del sistema AFAM conseguente all'attuazione del presente disegno di legge consentirebbe di includere nel sistema statale territori geografici fino ad oggi non coperti né finanziati direttamente dallo Stato, in considerazione del fatto che gli attuali enti finanziatori non sono più in grado di supplire lo Stato nella funzione di gestione di questa importantissima funzione.

Il graduale trasferimento della spesa relativa al personale dall'ente locale finanziatore

allo Stato viene completato entro un quadriennio dalla data entrata in vigore della presente legge. Ciascuno degli attuali enti finanziatori, sgravato entro un quadriennio della spesa relativa al personale docente e non docente, continuerebbe a farsi carico di tutti gli altri oneri finanziari connessi al funzionamento dell'istituzione, compresi quelli relativi alla sede, garantendo così l'assenza di alcun aggravio finanziario a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli *ex* Istituti musicali pareggiati, trasformati in Istituti superiori di studi musicali ai sensi della legge 21 dicembre 1999, n. 508, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2005, n. 212, sono statizzati, previa loro richiesta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.

1. Entro lo stesso termine, di cui all'articolo 1, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipula una convenzione con gli attuali enti finanziatori. Ciascuna convenzione definisce modalità, tempi e procedure per il subentro dello Stato in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli Istituti superiori di studi musicali statizzati nonché per il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato del relativo personale docente e non docente in servizio con contratto a tempo indeterminato e determinato.

2. In particolare sono definiti:

a) il mantenimento dello *status* di Istituto superiore di studi musicali statale autonomo, ovvero la trasformazione in sede decentrata di un altro Istituto superiore di studi musicali statale già presente nel medesimo territorio, in funzione della valutazione di requisiti quali la dimensione, il numero di cattedre, il numero di studenti, la vastità del territorio geografico che costituisce il bacino di utenza, l'assenza di istituzioni analo-

ghe nel territorio di riferimento, la garanzia fornita dall'attuale ente finanziatore in merito al mantenimento dell'onere finanziario relativo al funzionamento dei suoi organi statutari necessari;

b) la modalità di eventuale passaggio dall'ente proprietario allo Stato dell'immobile nel quale ha sede l'Istituto superiore di studi musicali statizzato, ovvero la garanzia di concessione dello stesso immobile ad uso esclusivo dell'istituzione statale in comodato d'uso gratuito per una durata minima di novantanove anni, mantenendo in capo all'ente proprietario l'obbligo di provvedere a sue spese alla manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile stesso, ovvero la garanzia da parte dell'attuale ente finanziatore di provvedere a proprie spese alla locazione di una struttura idonea in ottemperanza alle norme vigenti anche in materia di durata della locazione stessa;

c) l'obbligo per l'attuale ente finanziatore di permanere anche dopo la statizzazione nel consiglio di amministrazione dell'Istituto superiore di studi musicali statizzato, designando un proprio rappresentante ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e mantenendo l'onere finanziario relativo alle spese per il funzionamento generale dell'istituto, oltre che per il funzionamento degli eventuali organi statutari necessari in caso di mantenimento dello *status* di istituzione autonoma, nonché per l'attuazione, nei limiti delle risorse disponibili, di progetti di produzione artistica, sperimentazione, ricerca e divulgazione della musica nel territorio.

Art. 3.

1. Il trasferimento della spesa connesso al processo di statizzazione degli Istituti superiori di studi musicali non comporta oneri finanziari aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Nell'ambito del riordino gene-

rale del sistema dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) che risponda a criteri di efficienza, risparmio e qualità all'atto della statizzazione il personale docente e non docente degli Istituti superiori di studi musicali statizzati è inquadrato in sovrannumero nei ruoli dello Stato, con graduale assorbimento sui posti resi annualmente vacanti e disponibili a seguito delle cessazioni dal servizio, entro i limiti dell'attuale pianta organica statale relativa al comparto AFAM; a detto personale vengono garantiti in fase di prima applicazione, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'istituzione di appartenenza ed il mantenimento della sede di servizio. Il graduale trasferimento della spesa relativa al personale dall'attuale ente finanziatore allo Stato viene completato entro un quadriennio dalla data di entrata in vigore della presente legge.

